


COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

Piazza Marconi
Tel. 095/7020011
Fax 095/7020004

N. 76


REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA



COMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Catania

COMUNE DI TRECASTAGNI
PROVINCIA DI CATANIA


REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI
DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

Sommario

ART.1	3
- OGGETTO -	3
ART. 2	3
- FINALITA' -	3
ART. 3	3
- ELENCO DEI BENI DISPONIBILI -	4
ART. 4	4
- CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI - MODALITÀ E ORGANO	4
COMPETENTE -	4
ART. 5	4
- CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE -	4
ART. 6	5
- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO -	5
ART. 8	6
- DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO -	6
ART. 9	6
- CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO -	6
ART. 10	6
- CONTROLLI -	6
ART. 11	7
- POTERE SANZIONATORIO -	7
ART. 12	7
- AZIONE RISARCITORIA -	7
ART. 13.....	8
-PUBBLICAZIONE	



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

ART.1

- OGGETTO -

Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/96, così come modificata dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, commi 201e 202 e sulla base di quanto espressamente previsto all'articolo 48 comma 3 con particolare riferimento alla lettera c) ¹ e comma 4 del Dlgs 159/2011².

L'Ente può amministrare direttamente il bene oppure autorizzare l'utilizzo in concessione a titolo gratuito in favore di comunità, enti, associazioni, organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.

Saranno oggetto della concessione i beni non utilizzati per finalità istituzionali.

ART. 2


- FINALITA' -

La concessione del bene, è finalizzata a realizzare attività sociali, fornire servizi al territorio, rafforzare e accrescere la cultura della legalità, creare opportunità di sviluppo e di lavoro. La concessione del bene ha come obiettivo anche quello di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento, la disoccupazione.

ART. 3

¹c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorzandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

² 4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania

- ELENCO DEI BENI DISPONIBILI -

Sul portale del Comune di Trecastagni (<http://www.comune.trecastagni.ct.it/index.htm>), e presso l'ufficio "Patrimonio" è possibile consultare l'elenco dei beni immobili confiscati alla mafia da concedere a terzi.

Tutti i beni censiti nell'elenco sono catalogati con il relativo stralcio planimetrico ai fini dell'esatta individuazione.

ART. 4

- CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI - MODALITÀ E ORGANO COMPETENTE -

I beni sono concessi con provvedimento della Giunta comunale, previa selezione pubblica secondo le modalità di cui al presente Regolamento ed all'avviso pubblico.

Le risultanze della selezione, effettuate da una commissione costituita ai sensi di legge, sono sottoposte al responsabile del settore perché approvi ed individui i soggetti a cui assegnare i Beni.

La concessione in uso a terzi dei beni avviene con atto di diritto pubblico.

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da relativo contratto, sottoscritto dal terzo e dal responsabile del patrimonio che sarà stipulato dopo l'atto di concessione.

Il contratto prevederà, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione per apportare modificazioni o addizioni al bene stesso. I beni sono concessi in uso per la durata prevista a titolo gratuito o a titolo oneroso (comodato o locazione).

Non potranno concorrere alla concessione comunità, Associazioni, Enti, etc... dei quali fanno parte soggetti che versino in ipotesi di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

ART. 5


- CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE -

La richiesta di concessione dei beni compresi nell'elenco di cui all'art. 3 comma 1 del presente Regolamento, deve essere redatta secondo le modalità e con gli allegati meglio specificati nell'avviso pubblico.

La richiesta deve essere compilata in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e indirizzata al Sindaco del Comune di Trecastagni ed al dirigente del settore, Ufficio Patrimonio - beni confiscati

In caso di richieste avanzate da più soggetti per il medesimo bene, la Commissione, acquisite le richieste, individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa fondata sulle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni, all'uso a fini sociali e/o di servizio del bene che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla mafia, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità della legge 109/96, così come modificata dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art.1, commi dal 201 e 202 (disposizioni relative ai beni confiscati) e dall'art. 48 del Dlgs n. 159/2011.

Si terrà conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene, con particolare riferimento all'ultimo triennio. Ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione del concessionario, verranno, altresì, presi in considerazione una serie di criteri volti ad accertare la migliore capacità tecnico organizzativa.



COMUNE DI TRECASTAGNI Provincia di Catania


La concessione dei beni, potrà avvenire a condizione che i soggetti richiedenti abbiano titolo a contrarre con la Pubblica Amministrazione, e non abbiano pendenze giudiziarie che renderebbero incompatibile il bene con la destinazione.

ART. 6

- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO -

Nel contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul bene concesso, saranno previsti a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;
- b) l'obbligo di tenere costantemente ed immediatamente informato l'Ente concedente dell'attività svolta, *con scadenza annuale*.
- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, *compresi quelli derivanti da atti vandalici*, e per responsabilità civile;
- d) l'obbligo di attivare apposita polizza fidejussoria a copertura della integrità dei beni che hanno un valore economico significativo;
- e) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- f) l'obbligo di rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- g) l'obbligo di informare immediatamente l'Ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura dello stesso;
- h) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- i) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;
- j) l'onere delle spese per le utenze necessario alla gestione dei locali;
- k) l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- l) l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'Ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- m) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Trecastagni in alto al centro, e il numero della concessione, anche la seguente dicitura: " Bene, confiscato alla mafia, del patrimonio del Comune di Trecastagni;
- n) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Trecastagni in alto al centro e nel caso si tratti di beni produttivi inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di Trecastagni;



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

- o) l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità come verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso, alla scadenza del contratto. Nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione i danni relativi al bene concesso in uso, l'amministrazione richiederà al concessionario la immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza l'amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario;
- p) l'obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;

ART. 8

- DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO -

La concessione non può essere rilasciata per un periodo inferiore ad anni **4** ed è rinnovabile, per uno stesso periodo, salvo una diversa valutazione dell'Ente; ciò al fine di garantire pari opportunità sul territorio. Deroga potrà essere fatta solo a condizione che sul territorio non ci siano altri potenziali aventi titolo che abbiano fatto richiesta del medesimo bene.

L'Amministrazione, attraverso i propri uffici, si riserva di revocare con congruo preavviso di almeno 6 mesi, la concessione già in atto, qualora lo scopo per il quale il bene è stato concesso non è stato realizzato o sia stato modificato. I contratti di locazione dei beni immobili, sono revocati se il contraente non rispetta per un periodo superiore di tre mesi, gli accordi sottoscritti.

La richiesta di rinnovo dovrà essere indirizzata al Comune di Trecastagni almeno sei mesi prima della scadenza normale, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente/associazione o dal locatario sottoscrittore del contratto.

Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrano i motivi di cui agli artt. 9 e 10 del presente regolamento o ci siano violazioni degli accordi relativi ai punti citati in premessa.

ART. 9

- CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO -

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione nemmeno in funzione di attività previste nel progetto e/o nel contratto di concessione.


Perfezionata la concessione, il Responsabile del patrimonio ne darà notizia al Prefetto, al Dirigente della Polizia di Stato, ai comandanti della Compagnia dei Carabinieri e della Finanza, all'Ispettorato del Lavoro e ad ogni altro ente o ufficio pubblico competente ad effettuare i controlli.

ART. 10

- CONTROLLI -

E' rimesso al Comandante la Polizia Municipale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni contenute nella legge e nel capitolato contratto e dell'immagine del Comune di Trecastagni.

Il Responsabile del patrimonio verifica almeno annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano la concessione, ai sensi della L.575/65 e successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI TRECASTAGNI

Provincia di Catania

Il Responsabile del patrimonio può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d'ufficio e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo nonché nel rispetto delle finalità dell'affidamento in relazione alle previsioni dello Statuto del comune di Trecastagni.

ART. 11

- POTERE SANZIONATORIO -

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure metta in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano al ruolo ed alla collocazione anti-mafiosa dell'ente concedente.

La concessione in ogni caso sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto immediatamente, nei seguenti casi:


- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;
- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della L 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione;
- c) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto o costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabile dell'Ufficio per i beni confiscati, che ne curerà l'istruttoria;
- e) qualora il concessionario si rende responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
- f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo mafioso;
- g) qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposta, diritti e simili di pertinenza comunali, ovvero in caso di locazione a fini di lucro, di quanto dovuto per contratto.

ART. 12

- AZIONE RISARCITORIA -

La violazione di uno degli articoli 8, 9 e 10 comporta a seguito della decorrenza dell'affidamento e dell'esercizio del potere sanzionatorio, la immediata richiesta all'Ente concessionario, o al locatario, di un adeguato risarcimento a favore del Comune di Trecastagni.

L'azione risarcitoria è obbligatoria per l'Amministrazione comunale di Trecastagni. Il concessionario che, al di là dell'ambito territoriale comunale, sia stato dichiarato decaduto da precedente affidamento o concessioni per negligenza o responsabilità, non potrà sino a sentenza definitiva presentare al Comune di Trecastagni, altre richieste di affidamento o concessione.



COMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Catania
ART 13
- PUBBLICAZIONE -

Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 30 (trenta) ed entrerà in vigore dopo tale pubblicazione.

Contemporaneamente sarà pubblicato sul sito internet ed inviato ad "Avviso Pubblico".